CIRCOLARE N. 15

Roma, 28 APR. 2005

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA –
UFFICI XI – XIV
ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO
UFFICIO IX

Prot. N. 0052016
Allegati: 1

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

e, p. c. :

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Ufficio Agenzie ed Enti della Fiscalità
Via Mario Carucci, 131 – Ed. 3

00143 R O M A

All'Agenzia del Demanio
Via del Quirinale, 30

00187 R O M A

All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio II F
Via Lucania, 29

00187 R O M A

OGGETTO: Beni immobili di proprietà dello Stato – Vigilanza delle ragionerie sulla osservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica.

Nel corso degli esercizi 2003 e 2004 sono state segnalate da talune Ragionerie Provinciali dello Stato ripetute mancanze da parte delle correlate Filiali dell'Agenzia del Demanio, particolarmente in ordine ai seguenti adempimenti:

GI

- comunicazione dei dati relativi sia alle variazioni della consistenza e dei valori che all'utilizzazione dei beni immobili di proprietà dello Stato;
- trasmissione di copia degli atti di gestione dei medesimi beni posti in essere dalle stesse Filiali;
- risposte a richieste di chiarimenti avanzate in merito alla suddetta gestione nell'ambito dei riscontri di competenza.

Considerati gli effetti negativi che quanto rappresentato produce sia sull'efficace espletamento dell'attività di vigilanza sulla proprietà immobiliare statale che sull'aggiornamento delle scritture contabili in possesso di codesti Uffici - e conseguentemente sulle risultanze del Conto Generale del Patrimonio dello Stato (tanto che, a tal fine, è stato necessario acquisire i dati complessivi della consistenza patrimoniale al 31.12.2004 direttamente dalla base informativa dell'Agenzia del Demanio), si ritiene di dover intervenire in merito alle problematiche segnalate, al fine di chiarire, in via definitiva, sulla base della normativa vigente, il quadro dei rapporti intercorrenti con le citate Filiali in relazione ai compiti istituzionali di codesti Uffici medesimi in materia di beni immobili di proprietà dello Stato.

Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, "le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere" e che con la circolare n. 34 del 18 ottobre 2001 (di cui, ad ogni buon fine, si allega copia), recante istruzioni conseguenti all'istituzione delle Agenzie fiscali, veniva disposto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i provvedimenti concernenti i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato non sarebbero stati più assoggettati al controllo preventivo - divenendo, così, immediatamente efficaci - ma che gli stessi sarebbero comunque dovuti pervenire a codesti Uffici, per permettere l'aggiornamento delle scritture contabili nonché al fine di consentire la vigilanza sulla conservazione ed utilizzazione economica riconosciuta dal comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 279/97.

Sulle perplessità sorte in seno all'Agenzia del Demanio circa l'attualità dell'efficacia giuridica del citato comma per effetto dell'autonomia conseguita ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2003, n.173, è stato già chiarito - con apposita nota del 30 novembre 2004 diretta all'Agenzia del Demanio e diramata congiuntamente al Dipartimento per le Politiche fiscali - che la disciplina relativa ai beni pubblici (contenuta negli articoli 822 e seguenti del Codice civile nonché nel R.D. 2440 del 1923 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827) non è stata

modificata né dal decreto legislativo n. 300/99, istitutivo dell'Agenzia stessa, né dal successivo D.Lgs. n. 173/2003, che l'ha poi trasformata in ente pubblico economico.

Anzi, può senz'altro affermarsi che le disposizioni dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 300/99 (razionalizzazione e valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, gestione con criteri imprenditoriali dei programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili) siano coerenti con i nuovi contenuti del Conto Generale del Patrimonio introdotte dal D.Lgs. n. 279/97.

Non sembra, peraltro, superfluo evidenziare che all'Agenzia del Demanio è affidato il ruolo di 'ente gestore' dei beni di che trattasi ed è, dunque, da escludere che essa, in quanto tale, possa sottrarsi a rendere conto della gestione condotta al legittimo 'proprietario' degli stessi, che è e rimane lo Stato.

Pertanto, si ritiene che non possa essere posta in discussione l'applicazione di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 14 e con ciò si ribadisce sia il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di conservazione e di utilizzazione economica dei beni dello Stato da parte di codeste Ragionerie, sia l'obbligo per le Filiali dell'Agenzia stessa di trasmettere tutti i dati necessari per lo svolgimento di tale compito.

A tal fine, quindi, a codesti Uffici dovranno pervenire tempestivamente, volta per volta, – ancorché non più ai fini del controllo preventivo – le copie di tutti gli atti posti in essere dalle predette Filiali, riguardanti sia l'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che le modifiche della relativa consistenza (dismissioni, nuove acquisizioni, alienazioni, ecc.).

Per completezza, si soggiunge che è già iniziato l'iter per l'emanazione del decreto previsto dal comma 5 del più volte richiamato articolo 14, con il quale saranno dettate norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

L'Agenzia del Demanio, che legge per conoscenza, è cortesemente pregata di volersi attivare nel richiamare le proprie Filiali al rispetto degli adempimenti sopra descritti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

GI

CIRCOLARE n. 34

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza
UFFICIO XIV

Roma, 18 OTT. 2001

Prot. n.0074823

(Rif. Prot. entrata n.)

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

LORO SEDI

All'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio del Direttore
Viale Europa, 242
00144 ***ROMA***

All'AGENZIA DELLE DOGANE
Ufficio del Direttore
Via Carucci, 71
00143 ***ROMA***

All'AGENZIA DEL TERRITORIO
Ufficio del Direttore
Largo Leopardi, 5
00185 ***ROMA***

All'AGENZIA DEL DEMANIO
Ufficio del Direttore
Via del Quirinale, 30
00187 ***ROMA***

All'I.N.P.D.A.P.
Direzione centrale prestazioni previdenziali
00100 ***ROMA***

Al DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
- Servizio Centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione
-Direzione centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro
SEDE

OGGETTO: Istruzioni conseguenti all'istituzione delle Agenzie fiscali

Con il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 è stata conferita, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la piena operatività alle Agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le quali esercitano le funzioni statali del Ministero ed acquisiscono la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei cessati Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio.

A motivo di tali innovazioni, sono pervenuti numerosi quesiti intesi ad avere o meno conferma della sussistenza del controllo nei confronti delle nuove entità giuridiche ed eventualmente le modalità con le quali dovesse svolgersi.

In esito a tali sollecitazioni si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni e precisazioni.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA

Le Agenzie fiscali, in quanto dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, non sono soggette al controllo di legittimità di codeste Ragionerie provinciali.

Pertanto, tutti i provvedimenti relativi al personale in servizio, emessi dalle Agenzie, non sono da sottoporre al controllo preventivo di codesti Uffici, benché le Direzioni provinciali dei servizi vari continuino a corrispondere in regime transitorio a detto personale gli stipendi e le altre competenze.

Analogamente, i provvedimenti relativi al trattamento di quiescenza devono essere direttamente inviati dalle Agenzie alle competenti sedi provinciali dell'I.N.P.D.A.P.

RISCONTRO GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI

I beni mobili in uso agli ex Uffici finanziari periferici, esistenti al 31 dicembre 2000 o eventualmente acquistati successivamente con le disponibilità finanziarie derivanti dal bilancio 2000 e precedenti del Ministero delle finanze, rimangono di proprietà dello Stato e restano affidati ai medesimi consegnatari degli ex Uffici, pur se attualmente operanti nelle Agenzie.

Tali beni vanno ancora gestiti in contabilità erariale e le loro variazioni rendicontate nei modi consueti a codeste Ragionerie provinciali, fino al totale discarico dei beni stessi per le motivazioni contemplate dalle vigenti disposizioni, da disporre con provvedimento formale.

I consegnatari di tali beni continuano ad essere sottoposti alla vigilanza di codesti Uffici.

RISCONTRO SUGLI ATTI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI.

Gli atti concernenti l'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali non sono più assoggettati al controllo preventivo. Tali provvedimenti devono comunque pervenire alle Ragionerie provinciali per consentire l'aggiornamento delle relative schede e dei registri, nonché al fine di consentire la vigilanza sulla conservazione ed utilizzazione economica attribuita dall'articolo 14 del D. L.vo 279/97.

Il Ragioniere Generale dello Stato